

Copia
Albo



COMUNE DI PARTINICO

Settore Segreteria Generale

Servizi Demografici

Responsabile: Rag. Concetta Concone

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SEGRETARIA GENERALE

Protocollo Determinazioni N° 49 del 24-01-2018

OGGETTO	Integrazione personale Determinazione di costituzione Ufficio elettorale "Elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 4 marzo 2018
Il Responsabile del Settore:	
Responsabile del Procedimento:	
Ufficio Proponente:	UFFICIO ELETTORALE

TRASMESSA ALL'ALBO IL 01-02-2018

Settore Segreteria Generale	
Atto n. <u>06</u>	Data <u>24/01/2018</u>

<u>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</u>	Reg. Pubbl. n.ro _____
Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.	
Il Responsabile Albo Pretorio	IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza



COMUNE DI PARTINICO

Settore Segreteria Generale

Servizi Demografici

Responsabile: Rag. Concetta Concone

Oggetto : Integrazione personale Determinazione di costituzione ufficio elettorale
"Elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 4 marzo 2018

PREMESSO CHE :

con Circolare n° 1 della Prefettura di Palermo - protocollo n° 536 del 02/01/2018 – il Ministero dell'Interno comunica che il Presidente della Repubblica con Decreti del 28 dicembre 2017, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29/12/2017, ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed alla convocazione dei comizi elettorali per domenica 04/03/2018;

CONSIDERATO CHE:

- per fare fronte a tutte le esigenze ed agli adempimenti connessi alle operazioni relative alle consultazioni elettorali di cui in oggetto è necessario provvedere alla integrazione del personale già individuato nella Determinazione **Atto nr. 1 DEL 04/01/2018-PROTOCOLLO R.G. nr. 01 del 04/01/2018** con il personale individuato dai Responsabili di Settore, come da allegato che si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale autorizzandolo a prestare lavoro straordinario per il periodo individuato in determina;

CONSIDERATA:

- **LA CIRCOLARE F.L. N° 2/2018 AVENTE PER OGGETTO : SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED ATTUAZIONE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04 /03/ 2018**, nella quale viene evidenziata la " Legge di stabilità 2014 relativa le modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali" nella quale viene rammentato ai Comuni che la costituzione dell'Ufficio elettorale e la relativa determinazione di autorizzazione al personale ad effettuare le prestazioni di lavoro straordinario va adottata preventivamente per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo la data stessa e cioè per le consultazioni p.v dal 08/01 al 09/03/2018;

CHE il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non rientra nelle limitazioni previste dall'Art. 39 commi 1 e 2 C.C.N.L. 14.09.2002 (code contrattuali) come modificato dal C.C.N.L. del 22/01/2004

CHE il compenso orario attuale per ciascuna qualifica funzionale alla luce del C.C.N.L. è quello che risulta indicato nell'allegato prospetto si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato salvo eventuale rivalutazione in occasione di rinnovo contrattuale in corso di approvazione e sottoscrizione;



COMUNE DI PARTINICO

Settore Segreteria Generale

Servizi Demografici

Responsabile: Rag Concetta Concone

CONSIDERATO che:

- con **Atto nr. 1 DEL 04/01/2018-PROTOCOLLO R.G. nr. 01 del 04/01/2018** è stato adottato il formale provvedimento di costituzione dell'Ufficio Elettorale per la consultazione elettorale di cui in oggetto;
- è necessario integrare il personale individuato nel tabulato che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- il personale di cui all'allegato elenco presterà lavoro straordinario nei limiti previsti con nota n° 0017024 del 28/02/2014 avente per oggetto " Legge di stabilità 2014 - modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali" la quale rammenta ai Comuni che la costituzione dell'Ufficio elettorale e la relativa determinazione di autorizzazione al personale ad effettuare le prestazioni di lavoro straordinario va adottata preventivamente per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo la data stessa e cioè per le consultazioni p.v dal 08/01 al 09/03/2018 ;
- non essendo stato approvato il Bilancio per l'anno 2017 si opera in regime di gestione provvisoria e che la mancata adozione del presente atto potrebbe comportare gravi danni all'Ente.

Tutto ciò premesso e per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono integralmente ripetute e trascritte, si propone la seguente

DETERMINAZIONE

1. **INTEGRARE** la determinazione **Atto n°1 del 04/01/2018-PROTOCOLLO R.G. nr. 01 del 04/01/2018** con le unità di personale come da allegato che si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **QUANTIFICARE** la spesa necessaria per le ore di lavoro straordinario assegnate ai dipendenti individuati per lo straordinario elettorale come da allegato per l'espletamento degli adempimenti **necessari allo svolgimento della consultazione elettorale di cui in oggetto per un importo pari ad € 41.708,31**
3. **PROVVEDERE** all'impegno di spesa , così come quantificato al punto 2 , del presente atto, per un importo pari ad €. **41.708,31 al capitolo 21 del Bilancio 2016** così come segue:



COMUNE DI PARTINICO

Settore Segreteria Generale

Servizi Demografici

Responsabile: Rag Concetta Concone

ONERI RIFLESSI				IMPORTO LORDO
EX CPDEL	I.R.A.P	I.N.P.S	INAIL	
7.315,61	2.612,64	236,66	806,05	30.737,35
				SPESA COMPLESSIVA € 41.708,31

4. Accertare in entrata la spesa complessiva di cui al punto 3 pari ad €.**41.708,31** al capitolo 287 - "trasferimenti elettorali"-

Il Proponente


**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 2/2018

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
AOSTA

OGGETTO: Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli oneri derivanti dai numerosi adempimenti per le prossime consultazioni politiche del 4 marzo 2018, sono posti direttamente o indirettamente a carico di diverse Amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze.

Nella stessa data delle politiche saranno espletate le consultazioni regionali di Lombardia e Lazio per cui le spese inerenti il rimborso degli onorari i componenti i seggi e l'organizzazione tecnica per l'attuazione delle consultazioni del 4 marzo p.v. per i comuni di queste regioni saranno imputate allo Stato nella misura di 2/3 e 1/3 alle predette regioni.

Allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle predette consultazioni e di garantire il regolare pagamento delle spese si impartiscono le seguenti istruzioni.

§ 1 - Finanziamento.

Per il finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione delle consultazioni in oggetto indicate si è in attesa di conoscere lo stanziamento delle risorse che saranno stanziato, dal Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 1312, pg. 1, intitolato

"Rimborso ai comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali", dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente anno 2018.

Si rammenta che detto capitolo di spesa è di contabilità ordinaria e pertanto, diversamente da quanto avveniva prima, le risorse saranno attribuite ai Comuni direttamente da questa Direzione Centrale. Si tenga inoltre presente che, in applicazione dell'art. 161, 3° comma, del T.U.O.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pagamenti di cui trattasi potrebbero essere sospesi per i comuni che non hanno inviato i certificati ivi previsti.

L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è stato modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Appena questo Ufficio conoscerà l'ammontare del finanziamento disposto dal citato Dicastero finanziario, provvederà a comunicare alle S.S.L.L. l'importo massimo che potrà essere assegnato a ciascun Comune, elemento che costituirà riferimento per il controllo sul rendiconto presentato dagli enti locali.

Nelle more della cennata comunicazione, si raccomanda di ribadire ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all'importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.

§ 2 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato.

I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese rimborsabili sono relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e cioè regolarmente impegnate.

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori) sono pari a quelli previsti dall'articolo 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62.

Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018 sono i seguenti.

Seggi ordinari (n. 2 Schede) per il Comuni non compresi nelle regioni Lombardia e Lazio

- Presidenti: € 187,00
- Scrutatori e Segretari: € 145,00

Seggi ordinari (n. 3 Schede) per i Comuni appartenenti alle regioni Lombardia e Lazio

- Presidenti: € 224
- Scrutatori e Segretari: € 170

Seggi speciali uguali per tutti i Comuni

- Presidenti: € 90,00
- Scrutatori: € 61,00

Si rammenta che per il Comuni appartenenti alle regioni Lombardia e Lazio le spese dei componenti i seggi nonché quelle relative a tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali saranno a carico dello Stato nella misura di 2/3 e a carico delle rispettive regioni nella misura di 1/3.

Le spese relative agli onorari componenti i seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

b) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 400, lettera d), ha apportato modifiche all'articolo 15 del decreto decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei comuni.

Pertanto ai sensi del citato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno

8 gennaio 2018, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina 9 marzo 2018, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, saranno rimborsate al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo, a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, e, successivamente, trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare all'atto della trasmissione del rendiconto alla Prefettura.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili e dispone che la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.

In merito, corre l'obbligo precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i. Inoltre, nella determinazione autorizzativa debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Questo Ministero ribadisce l'importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni, saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso (art. 15, comma 3, dl n. 8/93).

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 1998 - 2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali,

successivamente integrato dagli artt. 38 e 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

L'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa, ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni, entro il termine perentorio dei *quattro mesi*, stabiliti dalla normativa vigente.

Per procedere alla determinazione della misura oraria del lavoro straordinario, dovrà farsi riferimento all'articolo 38 del succitato C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, si ribadisce che la stessa, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

A tal fine, si rileva che l'art. 16 del citato C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, come individuati dall'articolo

20, comma 2, del CCNL del 22 febbraio 2010, disciplinante l'omnicomprensività del rapporto di lavoro del citato personale.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Infine, si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione, non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato DL n. 8/1993.

c) Spese per assunzione di personale a tempo determinato.

Qualora l'Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata da questo Ministero. Pertanto, dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006 e, quindi, al limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009, previsto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e s.m.i

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del comune è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che la materia è disciplinata dall'articolo 6 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale. In particolare, il comma 2 dell'articolo 16 citato, dispone che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9 maggio 2006, nelle misure:

- 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
- 20% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- 25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

Inoltre, il comma 3, del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, il comma 4, del predetto articolo 16, consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6, (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%). Tali ore sono retribuite, ai sensi del citato comma 4, secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

Poiché la materia relativa al lavoro straordinario dei comuni è trattata dalla Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali di questo Dipartimento, a tale struttura, pertanto, dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti.